

Codice DB1105

D.D. 22 settembre 2011, n. 1052

Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. "Gavi", autorizzazione e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. per la campagna 2011/12 (vendemmia 2011).

Il Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10, stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O., su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, la riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato;

Il Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2010 "Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) del vino "Cortese di Gavi" o "Gavi", all'articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a quintali 95.

Il 2 settembre 2011 è stato siglato dalle parti costituenti il Tavolo Interprofessionale per la D.O.C.G. GAVI, l'Accordo per la vendemmia 2011.

In particolare all'art. 2 "Valori produttivi e vincoli di destinazione" del suddetto Accordo per la vendemmia 2011 si evidenzia la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato della DOCG "Gavi" e le parti richiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. "Gavi" fino ad un massimo di 6.300 litri/ettaro (equivalenti a 9.000 kg/ha di uva). Si prevede che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20%, la resa classificabile a D.O.C.G. "Gavi". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 6.300 litri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione. Il Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10 comma 1 lettera d), stabilisce che è consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva per ettaro che non può essere destinato alla produzione della relativa D.O., mentre può essere destinato alla produzione di vini D.O.C. a partire da un vino DOCG.

All'articolo 2 dell'Accordo le parti richiedono che la Regione emani apposito provvedimento onde fissare i vincoli di destinazione della rimanente parte di vino non classificabile come D.O.C.G. e costituente il possibile esubero di produzione.

In particolare l'Accordo prevede che le uve Cortese ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possano essere destinati, senza priorità predeterminate, fino ad un massimo di 2.400 kg di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:

- Vino a D.O.C. Piemonte Cortese (fino ad un massimo di 1.200 kg/ha)
- Vino
- Mosto parzialmente fermentato
- Succhi d'uva
- Mosto muto per concentrazione
- Mosto bianco
- Distillati

La proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. Piemonte, pubblicata con il parere favorevole del Comitato Nazionale Vini sulla G.U. n. 174 del 28.7.2010, prevede all'art. 5 comma 7 la possibilità di destinare alla rivendicazione della D.O.C. Piemonte gli esuberanti di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla norma vigente, subordinandola a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

A seguito dell'Accordo, il Consorzio di Tutela del Gavi, ha richiesto con nota prot. n. 188/11 del 5.9.2011 (ns. prot. n. 21098/DB11.00 del 9.9.2011) che gli eventuali esuberanti di produzione della D.O.C.G. Gavi relativi alla vendemmia 2011 possano essere destinati alla produzione di vino a D.O.C. Piemonte Cortese.

Il Consorzio di Tutela Vini d'Asti e Monferrato ha inviato comunicazione in data 22 settembre 2011, in cui viene accettato che i mosti eccedenti la resa determinata della DOCG Gavi, ottenuti da un massimo di 1.200 kg/ha di uva, vengano destinati a D.O.C Piemonte Cortese.

Per quanto specificato in premessa

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

1) Che per conseguire l'equilibrio tra domanda ed offerta, come consentito dall'art. 14 comma 10 del Decreto Legislativo n. 61/2010 recante la tutela delle D.O. dei vini, le rese massime ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. "Gavi" siano ridotte fino ad un massimo di 6.300 litri/ettaro (equivalenti a 9.000 kg/ha di uva). Si prevede che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20%, la resa classificabile a D.O.C.G. "Gavi". Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 6.300 litri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

2) Di consentire, sulla base della comunicazione inviata dal Consorzio Tutela vini d'Asti e Monferrato, che gli eventuali esuberanti di produzione della D.O.C.G. Gavi relativi alla vendemmia 2011 (fino ad un massimo di 1.200 kg/ha di uva) possano essere destinati alla produzione di vino a D.O.C. Piemonte Cortese .

3) Di consentire inoltre che le uve Cortese ed i mosti eccedenti la resa fissata di 6.300 litri/ettaro (equivalenti a 9.000 kg/ha di uva) per la D.O.C.G. "Gavi" possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate :

- Vino
- Mosto parzialmente fermentato
- Succhi d'uva
- Mosto muto per concentrazione
- Mosto bianco
- Distillati

4) Coloro che detengono o movimentano detti prodotti specificheranno sempre, nei documenti di viaggio e nelle documentazioni ufficiali previste per il settore viticolo – enologico, che il prodotto è vincolato alla produzione delle predette destinazioni produttive.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli